



## **Decreto Dirigenziale n. 272 del 26/10/2011**

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA DITTA "ENRICOBETTI S.R.L", CON SEDE OPERATIVA IN OTTAVIANO ALLA VIA F.F.S.S., 108 CON ATTIVITA' DI FALEGNAMERIA.

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni così recita: “Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni”;
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante pro-tempore della ditta **“ENRICOBETTI s.r.l.”, con sede operativa in Ottaviano alla via F.F.S.S., 108 con attività di falegnameria.** ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.lgs. 152/06, art.269, comma 2;
- d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore con nota prot. n. 141531 del 22/02/2011, è stata prodotta relazione tecnica a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

### RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi iniziata il 19/04/2011 e conclusa il 05/09/2011, i cui verbali si richiamano:
  - a.1. il Comune di Ottaviano, con nota n. 6622 del 11/04/2011 acquisita il 11/04/2011 con **prot. 287651, ha espresso parere favorevole urbanistico-edilizio in quanto l'attività sarà svolta in opifici ubicati in zona D, sottozona D1, del PRG adottato;**
  - a.2. la Provincia di Napoli, con nota prot. gen. 89619 del 30/08/2011, acquisita il 30/08/2011, prot. 649578, ha espresso parere favorevole;
  - a.3. l'Amministrazione procedente ha assegnato all'ARPAC e all'ASL 20 gg., dalla notifica del verbale, per esprimere il proprio parere;

### CONSIDERATO

- a. che è trascorso il termine di 20 giorni dalla trasmissione del verbale della seduta conclusiva della Conferenza e né l' ARPAC, né ASL hanno trasmesso il proprio parere; pertanto, ai sensi dell'art. 14ter, comma 7, L. 241/90 e s.m.i., si considerano acquisiti i loro assensi;
- b. che dalla relazione tecnica, agli atti con prot. 386080 del 16/05/2011, si rileva che le polveri inquinanti, provenienti dall'uso delle macchine per la lavorazione del legno, sono captate e convogliate a due identici ed idonei sistemi di abbattimento con filtri a maniche e poi convogliate al camino E1;
- c. che le SOV, relative alla fase di incollaggio, sono captate da un banco aspirante, convogliate ad un sistema di abbattimento a carboni attivi ed emesse dal camino E2;
- d. che i valori degli inquinanti, previsti ai camini E1 ed E2, rientrano nei limiti previsti alla Parte V del D.Lgs. 152/06;

**DATO ATTO**

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

**RITENUTO** di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.lgs. 152/06, conformemente alle risultanze istruttorie ed alle posizioni espresse in Conferenza, lo stabilimento sito in **Ottaviano alla via F.F.S.S., 108**, gestito dalla ditta **“ENRICOBETTI s.r.l.”**, esercente attività di falegnameria, con l'obbligo, per la società, di misurare in autocontrollo le emissioni con cadenza almeno annuale;

**VISTI**

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

**DECRETA**

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

**1. autorizzare** alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di falegnameria, ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo stabilimento sito in **Ottaviano alla via F.F.S.S., 108**, gestito dalla ditta **“ENRICOBETTI s.r.l.”**, così come di seguito specificato:

1.1.

| Camino    | Provenienza emissioni             | Inquinanti              | Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup> | Portata Nm <sup>3</sup> /h | Flussi di massa g/h | Sistemi di abbattimento  |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|--|
| <b>E1</b> | <b>Taglio e lavorazione legno</b> | <b>Polveri di legno</b> | <b>17,9</b>                       | <b>7000</b>                | <b>125,3</b>        | <b>2 impianti a manichette con emissioni convogliate in un solo camino</b> |
| <b>E2</b> | <b>Incollaggio legno</b>          | <b>SOV da collanti</b>  | <b>0,54</b>                       | <b>3850</b>                | <b>2,08</b>         | <b>Carboni attivi</b>  |

**2. obbligare** la società all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
- 2.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 2.3. contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;

- 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza **annuale** e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania e all'ARPAC;
- 2.5. i sistemi di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza;
- 2.6. i camini di emissione devono superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
- 2.7. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV, alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.8 rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
- 2.8.1. comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio dei camini, almeno 15 giorni prima;
- 2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
- 2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli;
- 2.9. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.10. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
- 2.10.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
- 2.10.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
- 3. precisare** che:
- 3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
- 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
- 4. demandare** all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- 5. precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
- 6. stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- 7. notificare** il presente provvedimento alla ditta **“ENRICOBETTI s.r.l.”, con sede operativa in Ottaviano alla via F.F.S.S., 108;**
- 8. inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Ottaviano, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 3 Sud ex NA 4 e all'ARPAC;
- 9. inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

**dr.ssa Lucia Pagnozzi**